

ASTE AL RIBASSO. E VENNE IL GIORNO...

Aste al ribasso. E venne il giorno...

Dopo numerose segnalazioni giunte alle associazioni consumeristiche, migliaia di denunce fatte in Rete e centinaia di migliaia di euro spesi negli ultimi anni dai tantissimi frequentatori, finalmente, quando ormai in tanti non ci speravano più, le aste al ribasso sono finite nelle maglie della Guardia di Finanza, in particolare del Nucleo di Polizia Tributaria di Milano e dell'operazione ribattezzata Knocked down (aggiudicato nel gergo delle aste inglesi).

Diversi i siti oscurati e tutti di prima caratura: YouBid.it, BidPlaza.it, BidMe.it, BidForFree.it, AstaBassa.it, FunnyBid.it; questi ultimi due in particolare -insieme a molti altri in queste ore- avrebbero spontaneamente sospeso la propria attività per verifiche sulla conformità dell'art. 4 della legge n° 401/89.

Già, perchè in tutti i casi la violazione contestata sarebbe principalmente quella di cui al comma 4-bis dell'art. 4 (intitolato Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa) della Legge 13 dicembre 1989 n.401, norma che testualmente recita Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

In almeno un caso -secondo quanto documenta una delle home page oscurate- l'illecito contestato sarebbe anche quello di truffa (art. 640 c.p.), ma in attesa di avere a portata di mano (o di mouse) un minimo di documentazione d'ufficio si possono solo avanzare varie ipotesi sulla sussistenza di quest'ultima fattispecie, sebbene, da una lettura dei comunicati diramati dalle agenzie di stampa nelle ultime ore, il reato ipotizzato conseguirebbe alla mancata ricezione dei premi vinti da parte di alcuni iscritti ai siti in questione.

Al di là della portata della notizia (che resta una manna per i cyberconsumatori), quel che lascia sbigottiti è che dopo oltre 2 anni dal loro ingresso in Italia e altrettanto periodo di esercizio di attività abusiva, si sia giunti solo ora a porre un freno al fenomeno, probabilmente a seguito di un numero di denunce non esiguo.

In passato su InterTraders abbiamo descritto accuratamente il meccanismo delle aste al ribasso, analizzandone le potenziali criticità in danno dei consumatori, qualche studioso in Rete ha anche tentato di darne una qualificazione giuridica in attesa di un disilluso richiamo giurisprudenziale. Quel che è certo è che questa volta la GdF ci ha visto bene, anche perchè, a parere di chi scrive, quelle al centro della cronaca dell'asta hanno solo il nome e l'apparente dinamica e ogni tentativo di qualificazione (giuridica e non) va fatto con la consapevolezza di trovarsi di fronte a un meccanismo che nei fatti non ha un minimo di regolamentazione diretta nel nostro ordinamento.

Una dinamica coincidente in apparenza con quella delle incriminate aste al ribasso è richiamata dal punto 3.3 della Circolare n.3547/C del 17 giugno 2002 del Ministero delle Attività Produttive che sotto la definizione di asta al ribasso (c.d. asta olandese) le individua come quelle ...in cui la vendita viene aggiudicata al miglior offerente, partendo dal prezzo massimo indicato dal venditore e nell'ambito dei limiti temporali dell'offerta.

E l'apparenza non è casuale: chi ha scritto la Circolare ha precisato che quelle elencate erano brevemente le principali tipologie di vendita all'asta che si svolgono attraverso Internet, una sintesi voluta quindi, ma ciò non ha fatto che peggiorare le cose, sciogliendo di fatto le briglie agli imprenditori del Web più intraprendenti.

Come se non bastasse quel laconico richiamo al meccanismo delle aste al ribasso è stato, a parere di chi scrive, associato (erroneamente o forse no) al solo modello olandese, in cui di regola l'aggiudicazione è subordinata all'accettazione del prezzo minimo da parte dell'offerente e non alla fortuna di aver fatto l'offerta unica più bassa...

Dulcis in fundo, sul discorso legato alle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività, agli oneri e agli obblighi informativi per gli auction providers previsti dalla Circolare, è meglio stendere un velo pietoso, visti gli adempimenti a carico dei banditori che vendono beni propri o altrui tramite asta al ribasso e che -è sufficiente farsi un giro in Rete per un riscontro- vengono da questi ultimi totalmente o parzialmente ignorate.

E' inutile impuntarsi su quello che comunque resta un atto interno non avente forza di legge, purtroppo il mondo delle aste al ribasso è un vero Far West e l'esistenza di dinamiche contraddistinte da pacchetti di informazioni, da un prezzo per detti pacchetti, da meccanismi di aggiudicazione a occhi chiusi (machiavellici quando è necessario stabilire la priorità nell'aggiudicazione tra coloro che hanno fatto una medesima offerta unica più bassa) e dalla totale autonomia rilasciata ai gestori dei siti nelle procedure di aggiudicazione dei beni, sono solo la conferma che siamo di fronte ad una fattispecie totalmente nuova per il nostro ordinamento sulla quale prima di un intervento giurisprudenziale ne occorre uno normativo che parta dalla denominazione stessa della fattispecie.

Avv. Rocco Gianluca Massa - Responsabile InterTraders.eu

02/04/2010